PROVINCIA DI FROSINONE

PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA

Immobili dell'Ente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2666 DEL 13/10/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: GEMMA LUCA

REDATTORE: ERAMO PASQUALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI IMPIANTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Frosinone, titolare della conduzione, quale ente proprietario o affittuario, di diversi immobili nel territorio provinciale utilizzati per fini istituzionali, ha la necessità di provvedere al mantenimento in efficienza degli impianti per il superamento delle barriere architettoniche;
- l'Ente deve provvedere ad eseguire, tra l'altro, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, attività di terzo responsabile e copertura assicurativa per gli impianti di superamento delle barriere architettoniche sugli immobili di competenza provinciale, per il triennio 2025 – 2027 e, comunque, decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- con giusto Decreto Presidenziale n. 32 del 17/05/2024 recante "*Organigramma Provincia di Frosinone. Aggiornamento*" e relativo allegato b), rientra tra le funzioni del Servizio Immobili dell'Ente la gestione degli "*Ascensori […](ivi compresi quelli installati negli edifici scolastici)*";

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2394 del 06.08.2024 è stata adottata la determina a contrarre per la procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art 59 e 71 del D.lgs. 36/2023 mediante accordo quadro di durata di 36 mesi con unico operatore per lotto dell'appalto di manutenzione ordinaria, straordinaria, attività di terzo responsabile e copertura assicurativa degli impianti per il superamento delle barriere architettoniche di competenza della Provincia di Frosinone da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.lgs. 36/2023;
- l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per il superamento delle barriere architettoniche è suddiviso in 4 (quattro) lotti funzionali, corrispondente ciascuno ad una determinata area geografica e relativi impianti degli immobili ivi ubicati come di seguito:

  - Lotto 1: AREA FROSINONE – CIG AQ: B6D3DF8102 : 22 impianti complessivi;

  - Lotto 2: AREA NORD – CIG AQ: B6D3DF91D5: 18 impianti complessivi;

  - Lotto 3: AREA CENTRO EST – CIG AQ: B6D3DFA2A8: 14 impianti complessivi;

  - Lotto 4: AREA SUD - CIG AQ: B6D3DFB37B: 18 impianti complessivi;

  per cui il dettaglio degli impianti risulta specificato nel CSA e nell'allegato n. 2 "*Elenco impianti di competenza*", facente parte della documentazione di gara. La suddivisione in lotti è funzionale alle aree geografiche ove sono collocati gli immobili e i relativi impianti.
- l'appalto ha la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

- in ottemperanza all'art.11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il contratto collettivo nazionale applicabile, in base alla categoria dei lavori da eseguire, è il contratto F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative e comunque contratto che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 255 del 26/01/2026 con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore dei primi graduati per ciascun lotto;
- la determinazione dirigenziale n. 2246 del 25/08/2026 con cui si è preso atto della volontà della Global Service S.r.l. di sciogliersi dal vincolo contrattuale per il lotto n. 4;

Preso atto della necessità di scorrere la graduatoria con aggiudicazione del lotto n. 4 in favore dell'operatore economico secondo graduato;

Dato atto che l'importo di gara del lotto n. 4, al netto dell'IVA, è stato quantificato come di seguito:

	Descrizione lavori	Importo
A	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	114.400,45
B	oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso stimata ma resta definito che l'importo corretto dalla sicurezza è rinviato ai contratti attuativi)	18.639,61
(A+B) Importo complessivo a base di gara 133.140,06		

L'importo dell'incidenza della sicurezza non soggetta a ribasso è stato stimato nel 14,00% dell'importo lavori complessivo.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera di cui la stazione appaltante ha stimato un'incidenza pari al 14,28% per un importo pari ad € 19.012,40.

Dato atto che con risposta al quesito n. 3 sulla piattaforma si è dato atto che la gara in essere non prevede l'attività di terzo responsabile di cui al D.P.R. 412/1993 e dal D.lgs. 192/2005 poiché trattasi di refuso nel testo delle documentazioni e, quindi, ai fini della stessa gara non è stata considerata alcuna attività in tal senso;

Vista la graduatoria predisposta del Servizio S.U.A. per la "G*ara prov. n. 2/2025. Accordo quadro per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, copertura assicurativa e attività di terzo responsabile degli impianti per il superamento delle barriere architettoniche di competenza della Provincia di Frosinone – lotto n. 4* - CIG AQ: B6D3DFB37B, in cui risulta secondo graduato l'operatore economico Tk Elevator Italia S.p.a. con sede legale in via A. Volta, 16, 20093 – Cologno Monzese (MI), C.f./p. I.V.A. 03702760962, il quale ha offerto un ribasso del 32,53%. A fronte del metodo per il calcolo della soglia di anomalia estratto dal sistema [metodo A - allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 per cui *"[…] Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa*

aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato”] il ribasso di aggiudicazione da considerare ai fini contrattuali è quello del 32,53%.

Dato atto che in considerazione del ribasso offerto scaturisce il seguente QTE post gara per il lotto n.4:

	Descrizione lavori	Importo	Importo post gara (con ribasso 32,53%) €
A	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	114.400,45	77.256,39
B	oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso stimata ma resta definito che l’importo corretto dalla sicurezza è rinviato ai contratti attuativi)	18.639,61	18.639,61
(A+B) Importo complessivo		133.140,06	95.896,00

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera di cui la stazione appaltante ha stimato un’incidenza pari al 14,28% e, quindi, un importo pari ad € 19.012,40.

Acquisita, con nota protocollo n. 29014 del 01/09/2026, la volontà della Tk Elevator Italia S.p.a. con sede legale in via a. Volta, 16, 20093 – Cologno Monzese (MI), C.f./p. I.V.A. 03702760962 di addivenire all’aggiudicazione della gara alle medesime condizione offerte in sede di gara;

Vista la proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 32443 del 29/09/2026;

Richiamato/a:

- l’art. 99, co . 3*bis* secondo cui “*In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per*

l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità".

- il comunicato del presidente dell'ANAC del 16 aprile 2025 secondo cui "*Si ritiene che, in forza dell'applicazione analogica del comma 3-bis dell'articolo 99, in caso di inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta, la stazione appaltante/ente concedente, anche in questo caso, sia autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione dell'operatore economico, il quale applica in via analogica il disposto dell'art. 3 bis*";
- la sentenza n. 312 del 2025 del TAR Ancona secondo cui, per identico caso, ritiene legittimo l'operato dell'ente aggiudicatore che aggiudica la gara in seguito a richieste di verifica non evase oltre i 30 gg, non potendo la gara rimanere sospesa *sine die* per cause non imputabili né alla stazione appaltante e né all'aggiudicatario e sottoponendo il contratto a condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- il principio di fiducia e di risultato di cui al D.lgs. 36/2023;

Atteso che:

- espletate le verifiche da parte di questo Ente aggiudicatario ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 17 co. 5, del D.lgs. 36/2023, secondo cui "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*", può procedersi con l'aggiudicazione, fermo restando quanto statuito al capoverso seguente;
- ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, nel caso in cui, all'esito di eventuali successive verifiche dovessero emergere in capo agli aggiudicatari ragioni ostative all'esecuzione del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto stesso, senza nulla a pretendere da parte dell'aggiudicatario eccetto al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con conseguente risoluzione del contratto, escussione della polizza definitiva e segnalazione all'ANAC;

Tenuto conto:

- che, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge136/2010 e ss.mm.ii.) è stato chiesto il seguente CIG AQ per il lotto n. 4 - AREA SUD: B6D3DFB37B;
- della regolarità contributiva dell'operatore economico, come da certificato allegato;

Visto lo schema di contratto trasmesso del Servizio Contratti con nota del 12/10/2026, conservato in atti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti

dell'art.2, co.1 lett. n) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, persegue il solo fine di stabile le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Attestato ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013 l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al soggetto firmatario della presente determinazione Dirigente del Settore o Responsabile del Servizio;

Visti gli atti e la documentazione prodotta.
Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii..
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";
Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025"
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione";
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Considerato che il visto di regolarità tecnica è da considerarsi reso con la firma della presente determinazione da parte del soggetto firmatario della presente determinazione, Dirigente del Settore Patrimonio - Edilizia Scolastica o Responsabile del Servizio;

Richiamata la circolare del Settore Segretariato Generale, prot. n. 23671 del 14/07/2026, con la quale ripercorsi i principi generali in materia di privacy, tra gli altri quello di minimizzazione, necessita e proporzionalità, previsti dal Reg. (UE) 2016/679 nonché dalle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità degli atti amministrativi, si dispone che devono essere esclusi dalla pubblicazione tutti i dati personali non indispensabili salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che come da risposta al quesito n. 3, posto nella gara prov. n. 2/2025, la medesima gara non prevede l'attività di terzo responsabile di cui al D.P.R. 412/1993 e dal D.lgs. 192/2005 poiché limitatamente allo stesso trattasi

di refuso nel testo della documentazioni e, quindi ai fini della stessa gara non è stata considerata alcuna attività in tal senso e per l'effetto anche ai fini dell'aggiudicazione;

3) ai sensi dell'art. 17 co. 5, del D.lgs. 36/2023 di aggiudicare il lotto n. 4 dell'Accordo Quadro di cui alla Gara Prov. n. 2/2025, recante "*l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, copertura assicurativa e attività di terzo responsabile degli impianti per il superamento delle barriere architettoniche di competenza della Provincia di Frosinone*", con unico operatore economico, della durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, all'operatore economico e per il relativo importo massimo triennale, come di seguito:

   LOTTO 4 – CIG AQ: B6D3DFB37B - Tk Elevator Italia S.p.a. con sede legale in via A. Volta, 16, 20093 – Cologno Monzese (MI), C.f./p. I.V.A. 03702760962, per l'importo massimo triennale di € 95.896,00, oltre IVA;

4) di dare atto che per il citato Accordo Quadro, in riferimento al lotto n. 4 non c'è un importo minimo garantito;

5) di dare atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2024;

6) di dare atto che nel caso in cui, all'esito di eventuali successive verifiche, dovessero emergere in capo all'aggiudicatario ragioni ostative alla stipula del contratto si procederà in autotutela alla non sottoscrizione del medesimo, o ragioni ostative all'esecuzione dello stesso si procederà alla risoluzione del contratto, mediante inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza nulla a pretendere da parte dell'aggiudicatario eccetto nel secondo caso al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con conseguente escussione della polizza definitiva e segnalazione all'ANAC;

7) di approvare la schema di contratto da sottoscrivere, conservato in atti;

8) di sottoscrivere tra l'affidatario ed il Dirigente del Settore Patrimonio – Edilizia Scolastica regolare contratto ai sensi dell'art.18 del Codice e secondo successive comunicazioni del Servizio Contratti;

9) l'Ente aggiudicatore si riserva di dar luogo all'applicazione dell'art. 17, co.8 secondo cui "f*ermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9"* del medesimo articolo;

10) di dare atto che i rapporti tra le parti saranno disciplinati dalla documentazione di gara ivi compresa la determinazione a contrarre, dal capitolato speciale e relativi allegati nonché dal relativo contratto;

11) di dare atto che la somma verrà impegnata con successivo e separato atto non avendo l'Accordo Quadro natura di spesa a valere sul singolo contratto

attuativo, previa determinazione dirigenziale che ne approvi la spesa, la durata temporale e i lavori che il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo

13) di trasmettere la presente al Servizio S.U.A. per gli adempimenti di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023.

14) di trasmettere la presente al Servizio Contratti per gli adempimenti conseguenziali;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, inserendo la stessa nella raccolta presso la Segreteria, come previsto dall'art. 29 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Frosinone, 13/10/2026

Documento firmato digitalmente da

GEMMA LUCA